



ALLA DITTA ADZ SRLS

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

AL DSGA

CIG B33F0492B4

**ALLEGATO AL DOCUMENTO DI STIPULA TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO
CON UNICO OPERATORE SVOLTO ATTRAVERSO CENTRALE DI COMMITTENZA
CONSIP SPA – SEZIONE MEPA RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
RSPP TRIENNIO 2024/2027**

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE:

Istituto Comprensivo Roncalli di Dueville (VI)

Via Rossi,38 -36031 Dueville (VI)

E-mail: viic86000p@istruzione.it

PEC: viic86000p@pec.istruzione.it

Cod. Fisc.: 80016970248

Codice univoco: UFG95E

OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE

ADZ SRLS

STRADA SAN ROCCO,120 -36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

MAIL: info@adzsrl.it

PEC: posta@cert.adzsrl.it

P.I. 04149200240

Il Dirigente Scolastico

PREMESSO CHE

con determina a contrarre n. 0004006 del 25 set 2024 questa Stazione Appaltante ha individuato l'operatore economico per la fornitura del servizio di Rspp per il triennio 2024/2027;

Nella stessa determina veniva individuato il valore stimato dell'appalto definito nell'offerta prot.n. 4000 del 25/09/2024 pari ad € 4.680,00 esclusa Iva al 22%;

Considerato che nella trattativa diretta si è chiesto di praticare un'offerta al ribasso rispetto al preventivo sopra citato;



PRESO ATTO che dall'esame complessivo della documentazione richiesta e prodotta, l'offerta presentata dall'operatore economico ADZ SRL risultava congrua e atta a soddisfare le esigenze della scuola per un importo complessivo ribassato di € 4.600,00 IVA esclusa;

RICHIAMATA la determina affidativa prot. n° 0004006 del 25/09/2024 ;

DATO ATTO che la procedura messa in atto NON È UNA PROCEDURA NEGOZIATA, pur essendo annoverata nelle negoziazioni, ma trattasi di affidamento diretto;

DATO ATTO che, per quanto detto la procedura non è soggetta agli obblighi di comunicazione e di pubblicità relativi alle procedure negoziate;

CONSIDERATO pertanto di poter procedere a mettere in chiaro quanto in premessa

Si dà luogo al presente contratto in forma privata stipulato in via telematica a mezzo centrale di committenza certificata MEPA per l'affidamento sottosoglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera B del Dlgs. 36/2023 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, per la fornitura del servizio di RSPP individuato ed espletato dal dott. Andrea Zonta,

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono atto sostanziale e integrante del presente contratto

Art. 2 - Oggetto della Stipula

Oggetto del presente contratto è la fornitura del servizio di RSPP espletato ai sensi del D.Lgs.81/2008 dal dott. Andrea Zonta individuato dalla società ADZ Srl di Bassano del Grappa P.I. 04149200240;

Art. 3 - Valore economico

Il valore del presente contratto, come stabilito nel DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA NUMERO DI RDO: 4675700 è definito in euro 4.600,00 al netto dell'IVA al 22% per una spesa complessiva di € 5.612,00 comprensiva di IVA per il triennio di valenza del presente contratto;

Art. 4 - Luogo di esecuzione dell'appalto

Il luogo di esecuzione del contratto è individuato negli otto plessi scolastici di cui si compone l'istituto Comprensivo Roncalli, tutti situati nel Comune di Dueville;

Art. 5 - Durata del contratto

Il contratto assume validità all'atto della sottoscrizione da entrambe le parti e avrà la durata triennale;

Art. 6 - Condizioni particolari di esecuzione dei servizi offerti

Sono esplicitamente indicati nel preventivo n. 075 del 24/09/2024;

Art. 7 - Pagamenti

Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà al termine di ciascun anno di validità del contratto per la quota annuale pari ad € 1.533,33 più Iva al 22% (1.870,66 Ivato) a fronte del rilascio di regolare fattura elettronica. La fattura dovrà essere intestata all'Istituto Comprensivo Roncalli di Dueville - Codice Univoco di fatturazione UFG95E- e contenere codice CIG B33F0492B4 assegnato nella procedura di acquisto su piattaforma MEPA.



Art. 8- cause di risoluzione anticipata

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo PEC, di adempire a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 15 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno.

È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell'offerta);
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla fase contrattuale;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione dell'azienda, dell'attività da parte dell'affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso;
- mancato rispetto delle condizioni dell'offerta

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive integrazioni, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla già menzionata disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto all'affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, ai sensi dell'art. 119 del Dlgs. 36/2023, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. cit.

Art. 12 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea con firma digitale della stazione appaltante e scambio di comunicazione con l'operatore economico attraverso la piattaforma telematica Consip.

L'operatore provvederà a restituire firmato digitalmente il presente atto di Stipula nei tempi indicati dalla procedura messa in atto su piattaforma digitale certificata MEPA.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico, per legge, alla stazione appaltante.



Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di esecuzione

Art. 13- rinvio ex lege

Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale

Art. 14 Foro di competenza.

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Venezia entro 30 giorni. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l'Istituto Scolastico saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente per tutte le controversie inerenti alla presente procedura sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Vicenza, rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE
COSIMO BASILE

Documento firmato digitalmente ai
sensi del Codice dell'Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto rappresentante legale della società ADZ SRL approva tutto quanto previsto nel presente contratto. L'apposizione della firma digitale costituisce formale approvazione anche delle clausole indicate

RAPPRESENTANTE LEGALE DI ADZ SRL
DOTT. ANDREA ZONTA

Documento firmato digitalmente ai
sensi del Codice dell'Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse